



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. A
atto messo alla
esclusiva
discrezionalità
della Giunta

Serv. Adv. Reg. In Carica
01

Seduta del - 8 GEN. 2010

Deliberazione n. _____

OGGETTO:

Tribunale di Campobasso - Decreto GUP 16 dicembre 2009 - Proc. penale n. 1998/06 RGNR - n. 576/07 R.GIP - Determinazioni di non costituzione di parte civile.

riunitasi il giorno - 8 GEN. 2010 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|---------------|----------------|------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele | |
| 2) CAVALIERE | Nicola | ASSESSORE |
| 3) DI SANDRO | Filoteo | " |
| 4) FUSCO | Angiolina | " |
| 5) MARINELLI | Franco Giorgio | " |
| 6) MUCCILLI | Salvatore | " |
| 7) PASSARELLI | Nicola | PRESIDENTE |
| 8) VELARDI | Luigi | ASSESSORE |
| 9) VITAGLIANO | Gianfranco | " |

Pres.	Ass.
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO di quanto riferito dal relatore Assessore Franco Giorgio Marinelli, che di seguito si riporta:

- con decreto notificato il 16 dicembre 2009 il G.U.P. del Tribunale di Campobasso, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati nel procedimento penale segnato in oggetto, ove la Regione Molise figura quale persona offesa, in ordine ai fatti descritti nei capi d'imputazione concernenti la costruzione della centrale a turbogas nella zona industriale di Termoli, fissando la relativa udienza per il giorno 10 febbraio 2010;
- tra le facoltà riconosciute alla persona offesa dal reato vi è quella della "eventuale" costituzione di parte civile nel procedimento penale che, ai sensi dell'art. 79 c.p.p., può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, se vi è stato rinvio a giudizio, come nel caso in esame, prima dell'apertura del dibattimento;
- ai sensi dell'art. 22, lettera i), del vigente Statuto della Regione Molise, è comunque demandata alla Giunta la competenza a deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- per il corretto esercizio di tale potestà appare pertanto necessario procedere ad una compiuta valutazione dei diversi profili connessi alla vicenda processuale che, nel caso posto all'attenzione dell'esecutivo regionale, investe la persona del Presidente della Regione, dott. Angelo Michele Iorio, dell'Assessore Gianfranco Vitagliano e del dirigente regionale Ing. Giancarlo Giordano;
- detta circostanza impone anche la necessità di affrontare con particolare prudenza la vicenda de qua, al fine di utilmente esercitare la naturale discrezionalità valutativa riconosciuta in materia all'Esecutivo regionale, fermo restando il principio, sancito dall'art. 27, comma II, della Costituzione, secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva";
- anche in ossequio ad un principio già consolidato nella delibera della Giunta Regionale n. 1120 del 31 ottobre 2008 e che viene espressamente richiamato nel caso in specie;
- in ogni caso, secondo ormai costante orientamento, la mancata costituzione di parte civile nel procedimento penale non comporta per l'amministrazione alcun effetto preclusivo all'esercizio della successiva azione risarcitoria in sede civile a seguito di sentenza di condanna degli imputati;
- allo stato appare pertanto opportuno attendere l'esito del procedimento penale, dal momento che l'eventuale danno, di qualsiasi natura, consacrato nella sentenza definitiva di condanna degli imputati o ad essa conseguente, integrerebbe un credito per l'amministrazione che non appare esposto a rischi di inesigibilità, potendosi, comunque, esercitare nella naturale sede civile la relativa azione di risarcimento;
- RITENUTO allo stato sufficiente, ai fini della tutela delle eventuali aspettative patrimoniali e morali dell'Ente, l'attività assicurata dalla obbligatoria presenza nel procedimento penale del Pubblico Ministero, quale titolare della pubblica accusa;

RITENUTO di deliberare ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del proprio regolamento interno, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate, di non costituire la Regione Molise parte civile nel procedimento penale segnato in oggetto;
- di riservarsi di esercitare l'azione civile, a tutela dei diritti ed interessi della Regione Molise, all'esito del procedimento penale;
- di dare mandato al Servizio Avvocatura Regionale affinché provveda, cautelarmene, nei confronti degli amministratori regionali interessati, alla notificazione del presente atto ed alle successive necessarie interruzioni del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica - Copia ad uso degli Assessori e Consiglieri Regionali, in carica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

F.to

de Santis

IL PRESIDENTE

F.to

Nicola Passarelli

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 11 gennaio 2010



IL SEGRETARIO

Laura de Santis

Laura de Santis

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____